

*Il testo che segue è stato rielaborato dallo STAFF ANIT ([www.anit.it](http://www.anit.it)) per semplificarne la lettura. Si raccomanda di fare sempre riferimento anche al testo originale.*

## **Decreto del Presidente della Repubblica**

**19 ottobre 2011, n. 227**

**(G.U. 3 febbraio 2012 n. 28)**

*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*

Il Presidente della Repubblica

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Visti i regolamenti (Ce) n. 363/2004 e n. 364/2004 recanti modifiche rispettivamente al regolamento (Ce) n. 68/2001 e al regolamento (Ce) n. 70/2001, che in allegato riportano, ai fini della definizione delle piccole e medie imprese, l'estratto della raccomandazione 2003/361/Ce;
- Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
- Visto l'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
- Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese ed, in particolare, l'articolo 2;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
- Sentite le associazioni imprenditoriali;
- Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011;
- Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
- Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana

il seguente regolamento:

### **Capo I**

#### ***Ambito di riferimento***

#### **Articolo 1**

##### ***Ambito di applicazione***

**1.** Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005. Le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

## **Capo II** **Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue**

### **Articolo 2**

**Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche**  
[...]

### **Articolo 3**

**Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali**  
[...]

## **Capo III** **Disposizioni in materia di inquinamento acustico**

### **Articolo 4**

#### **Semplificazione della documentazione di impatto acustico**

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

*Di seguito il testo dell'articolo 8 della Legge n. 447 del 1995, come modificato dal Dlgs 42-2017*

#### **8. Disposizioni in materia di impatto acustico.**

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade

locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (14), e successive modificazioni;

c) discoteche;

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.

3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

~~3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento. (comma aggiunto dall'art. 5, comma 5, legge n. 106 del 2011)~~

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

~~5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.~~

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 e' resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune. ~~La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.~~

## **Capo IV** **Disposizioni attuative**

### **Articolo 5**

#### **Sportello unico per le attività produttive**

1. Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, previa intesa con la Conferenza Unificata, è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione.

### **Articolo 6**

#### **Monitoraggio**

1. I Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, in collaborazione con la Conferenza Unificata e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2011

#### **Allegato A (previsto dall'articolo 2) Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche**

[...]

#### **Allegato B (previsto dall'articolo 4) Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1**

|                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Attività alberghiera.                                                                                                                               |
| 2. Attività agro-turistica.                                                                                                                            |
| 3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).                            |
| 4. Attività ricreative.                                                                                                                                |
| 5. Attività turistica.                                                                                                                                 |
| 6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco. |
| 7. Attività culturale.                                                                                                                                 |
| 8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.                                                                                                     |
| 9. Palestre.                                                                                                                                           |
| 10. Stabilimenti balneari.                                                                                                                             |
| 11. Agenzie di viaggio.                                                                                                                                |
| 12. Sale da gioco.                                                                                                                                     |
| 13. Attività di supporto alle imprese.                                                                                                                 |
| 14. Call center.                                                                                                                                       |
| 15. Attività di intermediazione monetaria.                                                                                                             |
| 16. Attività di intermediazione finanziaria.                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. Attività di intermediazione Immobiliare.                                                                                                                                            |
| 18. Attività di intermediazione Assicurativa.                                                                                                                                           |
| 19. Attività di informatica – software.                                                                                                                                                 |
| 20. Attività di informatica – house.                                                                                                                                                    |
| 21. Attività di informatica – internet point.                                                                                                                                           |
| 22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).                                                                                                                                  |
| 23. Istituti di bellezza.                                                                                                                                                               |
| 24. Estetica.                                                                                                                                                                           |
| 25. Centro massaggi e solarium.                                                                                                                                                         |
| 26. Piercing e tatuaggi.                                                                                                                                                                |
| 27. Laboratori veterinari.                                                                                                                                                              |
| 28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.                                                                                           |
| 29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca. |
| 31. Lavanderie e stirerie.                                                                                                                                                              |
| 32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.                                                                                                                                    |
| 33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.                                                                                                                                  |
| 34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.                                                                                                                                 |
| 35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.                                                                                                                                   |
| 36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.                                                                                                                               |
| 37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari                                                |
| 38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.                                                                                                                                  |
| 39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.                                                                                |
| 40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.                                                                                                          |
| 41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.                                                                                                            |
| 42. Liuteria.                                                                                                                                                                           |
| 43. Laboratori di restauro artistico.                                                                                                                                                   |
| 44. Riparazione di beni di consumo.                                                                                                                                                     |
| 45. Ottici.                                                                                                                                                                             |
| 46. Fotografi.                                                                                                                                                                          |
| 47. Grafici.                                                                                                                                                                            |